



# Comune di Gadoni

Provincia di Nuoro

Via Sana Maria n. 1 tel. 0784627000 – fax 0784625933

Nuove disposizioni riguardanti l'attività venatoria per la stagione 2013-14. Modifiche al decreto dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente sulle modalità di consegna del foglio cartaceo presso il Comune di residenza e relativi adempimenti.

## IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AVVISA

Ferma restando la validità dell'Autorizzazione regionale di cui all'art.46 della L.R 23/98 si ricorda che il Decreto 18 del 14.06.2013 oltre a confermare anche per la stagione venatoria 2013-2014 e per quelle successive, il foglio venatorio del tesserino regionale a validità annuale, ha apportato alcune modifiche al decreto n.12 del 20.02.2013. Il cacciatore, pertanto è tenuto annualmente a :

- 1) ritirare presso il Comune di residenza foglio venatorio cartaceo che dura per una sola stagione venatoria. L'incaricato comunale provvederà a stampare il foglio in formato A3 fronte/retro e a consegnarlo al cacciatore, che ne fa richiesta, riempiendo preventivamente i campi obbligatori previsti e apponendo apposito timbro e firma;
- 2) consegnare al Comune di residenza, entro il **1° marzo di ogni anno**, l'originale del foglio (cartaceo) debitamente compilato in tutte le sue parti e contestualmente ritirare, sempre presso il Comune di Residenza, il foglio per l'annata venatoria successiva;
- 3) Il Comune è tenuto a ritirare il foglio venatorio anche dopo la data di scadenza e, se richiesto, a rilasciare quello nuovo, ferma restando la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della L.R. 23/98.
- 4) In caso di deterioramento o smarrimento del foglio, il cacciatore, per ottenere il duplicato, dovrà rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri.
- 5) Il foglio del libretto venatorio è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un foglio è perseguibile ai sensi di legge.  
Se il cacciatore ritira il foglio e non va a caccia è comunque obbligato a restituirlo al Comune di residenza entro e non oltre 1° marzo di ogni anno (barrando le due pagine del foglio con una linea diagonale).
- 6) - Il cacciatore non residente in Sardegna titolare dell'Autorizzazione Regionale (ai sensi della L.R. n.7/1991) deve chiedere annualmente il rilascio di suddetto foglio al Servizio Tutela della Naturadell'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente Via Roma 80 - 09123 Cagliari;

Gadoni 20.08.2013

P. 4214

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Angelo Pitzolu

**COMUNE DI GADONI**

